

Spett.le

**Confederazione Nazionale dell'Artigianato
e della Piccola e Media Impresa (C.N.A.)**

Piazza M. Armellini, 9 A
00162 ROMA

Milano, 24/9/2020

Facendo seguito ai colloqui intercorsi ed agli incontri effettuati, formuliamo di seguito la seguente proposta di accordo.

ACCORDO QUADRO

tra

UniCredit S.p.A., con sede legale e Direzione generale in Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A – 20124 Milano, capitale sociale di Euro 21.059.536.950,48 interamente versato, Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P.IVA n. 00348170101, Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit – Albo dei Gruppi Bancari cod. 02008.1, Cod. ABI 02008.1 - aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, nella persona dei Co-CEO Commercial Banking Italy Sigg Remo Taricani e Andrea Casini, muniti dei necessari poteri di rappresentanza ai sensi dell'art. 29 dello statuto sociale (di seguito chiamata per brevità "**UniCredit**" ovvero "**Banca**")

e

Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, di seguito chiamata per brevità "**C.N.A.**", con sede legale in Roma, Piazza M. Armellini, n.9 A, C.F.07987330581 in persona del Segretario Generale Sig. Sergio Silvestrini (di seguito per brevità anche denominata "**C.N.A.**" ovvero "**Confederazione**")

UniCredit e C.N.A., di seguito per brevità anche denominate congiuntamente "**Parti**" e singolarmente "Parte"),

PREMESSO CHE

- C.N.A., nelle sue articolazioni nazionale, regionale, territoriale e di categoria, rappresenta e tutela gli interessi delle micro, piccole e medie imprese con particolare riferimento ai settori dell'artigianato, industria, commercio, turismo, professioni ed in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, prevedendo tra le sue attività statutarie:
 - lo sviluppo dei rapporti con le Istituzioni pubbliche e private, con la P.A. nonché con le organizzazioni politiche, economiche e sociali a livello nazionale, europeo ed internazionale;
 - la promozione di specifici accordi di carattere economico nell'interesse delle imprese e lo sviluppo di servizi di consulenza, assistenza ed informazione alle imprese;

UniCredit S.p.A.

Sede Legale e
Direzione Generale

Piazza Gae Aulenti 3
Torre A
20154 Milano

Capitale Sociale € 21.059.536.950,48 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate. Ufficio di Roma 1. n. 143106/07

- UniCredit svolge attività di raccolta del risparmio ed esercizio del credito, ai sensi dell'art. 10 del Testo Unico Bancario e sviluppa prodotti e servizi con particolare attenzione, tra le altre, alle micro, piccole e medie imprese produttive italiane e del lavoro autonomo
- UniCredit e C.N.A. ritengono di reciproco interesse la definizione di un accordo (di seguito “**Accordo**” o “**Convenzione**”) per facilitare agli associati di C.N.A., (di seguito, per brevità, denominate “**Associati**” e, al singolare, “**Associato**”), anche attraverso il coinvolgimento delle proprie strutture territoriali associative e/o di servizio, l’accesso a servizi consulenziali, iniziative e prodotti della Banca come meglio individuati all’interno dell’Allegato 1, mediante la definizione di canali dedicati e modalità semplificate per gli Associati, come di seguito dettagliato.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 - Oggetto della Convenzione

Le premesse e gli Allegati della presente Convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Con la presente Convenzione, C.N.A. si impegna a far conoscere, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, i contenuti del presente Accordo esclusivamente a tutti i propri Associati (Imprenditori, Professionisti, Cittadini e Pensionati), al fine di una eventuale richiesta di prodotti e servizi della Banca da parte di questi ultimi.

I prodotti e servizi della Banca oggetto della presente Convenzione sono illustrati nell’Allegato 1.

Le Parti intendono determinare, con la presente Convenzione, i principali ambiti di collaborazione ed un processo standardizzato tra le medesime mediante la definizione di modalità semplificate.

Art. 2 Ambiti di collaborazione

Le Parti ritengono prioritaria la necessità ed urgenza di limitare gli effetti negativi che l'emergenza sanitaria COVID-19 sta producendo al tessuto socio-economico nazionale e con particolare riferimento al settore edilizio ed ai comparti ad esso collegati.

In tal senso C.N.A. ed UniCredit intendono avviare una specifica collaborazione in particolare per lo sviluppo di interventi che favoriscano l’applicazione operativa delle previsioni contenute nella Legge 17.07.2020, n. 77, di conversione, con modificazioni, del D.L. 19.05.2020, n.34 (c.d. “Decreto Rilancio”) con specifico riferimento alle previsioni di incentivi per l’efficientamento energetico, la riduzione del rischio sismico e la trasformazione delle previste detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile a terzi (artt.119 e segg.)

In tal senso le Parti intendono specificamente rappresentare i rispettivi modelli di servizio dedicati al c.d. “Superbonus 110%” identificando ed implementando le sinergie che possono generarsi dalla comune operatività in favore degli Associati.

Gli ambiti di collaborazione tuttavia si intendono estesi anche alle misure precedentemente vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50 all’85 per cento delle spese spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, in base all’art. 16-bis del TUIR, inclusi quelli di riduzione del rischio sismico (cd. Sismabonus, attualmente disciplinato dall’articolo 16 del DL n. 63 del 2013) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus, in base all’art. 14 del DL n. 63 del 2013.)

Viene demandato alle rispettive strutture regionali (Confederazioni regionali di C.N.A o Strutture territoriali da esse indicate e “Region” di UniCredit) l’individuazione delle migliori modalità operative per la realizzazione di

iniziative verso gli Associati, formalizzando accordi rispondenti alle specifiche esigenze territoriali delle Parti e capaci di valorizzare le partnership più strutturate.

2.1. Value proposition di UniCredit

La value proposition di UniCredit è indirizzata a tre specifici segmenti di clientela:

- A) Persona Fisica
- B) Condominio
- C) Azienda esecutrice dei lavori

A) Il cliente Persona Fisica che voglia avviare i lavori di efficientamento energetico / riduzione del rischio sismico fruendo del “Superbonus 110%” ed intenda cedere il credito fiscale in assenza di applicazione dello sconto in fattura da parte dell’azienda che esegue i lavori, potrà richiedere alla Banca una linea di credito per anticipo contratti ponte (c.d. “Bridge”) fino al 100% della quota parte dei lavori rientranti nei benefici fiscali Ecobonus e Sismabonus 110% (per gli interventi Superbonus 110% tale somma può coincidere anche con il costo dei lavori, per gli altri tipi di intervento invece sarà un importo più basso commisurato alla detrazione spettante) con contestuale sottoscrizione di un mandato irrevocabile alla cessione del credito d’imposta. Al termine dei lavori e con l’avvenuta cessione del credito d’imposta (che potrà perfezionarsi anche in corrispondenza dei SAL come previsto dalla legge) la Banca provvederà all’estinzione della linea di credito.

Qualora il cliente privato intenda avviare i lavori senza cedere il credito fiscale, potrà richiedere alla Banca soluzioni di finanziamento dedicate (“CE Green”, “Mutuo Ipotecario Green”).

B) Al cliente Condominio che intenda avviare i lavori fruendo del “Superbonus 110%” e desideri cedere il credito fiscale in assenza di applicazione dello sconto in fattura da parte dell’azienda che esegue i lavori vengono applicate le stesse previsioni del punto A).

Qualora il cliente Condominio intendesse avviare i lavori senza cedere il credito fiscale, potrà richiedere alla Banca altre soluzioni di finanziamento dedicate (finanziamento chirografario a SAL / erogazione unica).

C) L’azienda esecutrice dei lavori che intenda applicare lo sconto in fattura al committente potrà richiedere alla Banca una linea di credito per anticipo contratti ponte (c.d. “Bridge”) fino al 60% della quota parte dei lavori rientranti nei benefici fiscali Ecobonus e Sismabonus 110% ed un massimo di due cessioni a SAL dei crediti fiscali maturati (con un minimo del 30% per ogni SAL) per effetto dei quali il cliente potrà ripristinare la disponibilità della linea di credito fino ad un massimo del prezzo di acquisto del credito fiscale.

Al termine dei lavori e con l’avvenuta cessione del credito d’imposta del 110% (che potrà perfezionarsi anche in corrispondenza dei SAL come previsto dalla legge) la Banca provvederà all’estinzione della linea di credito con i relativi interessi e liquiderà all’impresa l’eventuale somma residuale.

La Banca propone soluzioni di finanziamento standard alle aziende che richiedessero l’anticipo lavori senza cessione del credito d’imposta.

La fruizione dei benefici fiscali derivanti dal “Superbonus 110%” e l’eventuale successiva cessione del credito d’imposta sono normativamente vincolate alla raccolta di un articolato set documentale che i clienti (Persone Fisiche, Condomini, Aziende) dovranno predisporre e consegnare alla Banca a certificazione del rispetto delle previsioni di Legge. Per maggiori dettagli in merito al set documentale si rimanda a quanto contenuto nell’Allegato 2.

Detta documentazione potrà essere predisposta da Partner “benevisi” alla Banca o, se diversamente proveniente, sarà oggetto di specifica attività di auditing da parte della Banca per verificarne la rispondenza alla normativa di riferimento.

2.2. Value proposition di C.N.A. in favore dei propri Associati

CNA intende valorizzare le competenze del sistema CNA, a livello Regionale/Territoriale, nel supportare ed accompagnare i propri Associati - Imprenditori, Professionisti, Cittadini e Pensionati - affinché possano sfruttare al meglio le opportunità offerte dagli incentivi fiscali, così come rinnovati alla luce delle disposizioni del cd. Decreto Rilancio.

CNA per il tramite delle CNA Regionali/Territoriali valuterà quali attività mettere in campo in ragione delle competenze disponibili, delle CNA medesime e/o di società ad esse riferibili.

In particolare, CNA per il tramite delle CNA Regionali/Territoriali potrà attivare servizi di assistenza per i propri Associati, per la gestione dei passaggi amministrativi e delle certificazioni necessarie per una corretta gestione fiscale dei crediti di imposta.

CNA per il tramite delle CNA Regionali/Territoriali potrà, inoltre, anche avvalendosi di società ad esse riferibili, assistere i propri Associati nella richiesta di forme di affidamento per anticipo contratti, così da contenere l'esposizione finanziaria degli stessi.

CNA per il tramite delle CNA Regionali/Territoriali potrà, altresì, anche avvalendosi di società ad esse riferibili, assistere i propri Associati nella cessione dei crediti d'imposta afferenti agli interventi di cui all'articolo 2 del presente Accordo.

2.3. Sinergie attivabili tra le Parti

La collaborazione tra C.N.A. ed UniCredit potrà sostanziarsi nelle seguenti modalità:

- A) Segnalazione da parte di C.N.A., per il tramite delle CNA Regionali/Territoriali, ai propri Associati dell'esistenza del presente Accordo ed indicazione dei referenti territoriali di UniCredit ai quali gli Associati potranno rivolgersi per maggiori dettagli. La Banca si impegna a fornire tempestivamente tutte le informazioni utili ed applicare la value proposition descritta al punto 2.1, fermo restando che ogni valutazione al riguardo verrà effettuata dalla Banca in completa autonomia, secondo il proprio insindacabile giudizio.
- B) Svolgimento da parte di C.N.A., per il tramite delle CNA Regionali/Territoriali, e di società alle stesse riferibili – per le quali le C.N.A. Regionali/Territoriali si assumono la responsabilità ai sensi dell'articolo 1381 cod.civ. - di un'attività di consulenza ai propri Associati in tema di “Superbonus 110%” per la produzione/verifica della completezza e correttezza della documentazione tecnica preliminare (fase 1 di 2) necessaria alla Banca per avviare l'iter di valutazione per la concessione del finanziamento ponte legato alla successiva cessione del credito d'imposta.

Le attività saranno riferite alla:

- verifica dei requisiti dell'amministratore e della regolarità del processo decisionale dell'assemblea condominiale in presenza di richieste rivenienti dai Condomini
- verifica della documentazione progettuale e del rispetto delle previsioni normative.

Il dettaglio della documentazione iniziale necessaria alla Banca per avviare la fase istruttoria è riportato nell'Allegato 2.

Per questa fase, in presenza di documentazione iniziale attestata da CNA, per il tramite delle CNA Regionali/Territoriali, o da società alle stesse riferibili, come rispondente ai requisiti di legge e di compliance previsti dalla Banca, le pratiche rilasciate da CNA, per il tramite delle CNA Regionali/Territoriali, saranno oggetto di una verifica con iter semplificato (rispetto all'attività di auditing standard condivisa con PWC per le pratiche presentate in autonomia dai clienti provenienti da professionisti non benevisi). Tale iter semplificato (“*due diligence light*”) si distingue per priorità sui tempi di analisi e focalizzazione su un subset di documenti

tecnicisti fondanti (fermo l'obbligo di predisposizione da parte del cliente della checklist documentale propedeutica per la richiesta di finanziamento ponte).

A tal fine, CNA, per il tramite delle CNA Regionali/Territoriali, si impegna a garantire il rispetto della normativa vigente nello svolgimento dei servizi previsti e nella redazione della documentazione di progetto, che dovrà essere in linea con gli standard UniCredit. CNA, per il tramite delle CNA Regionali/Territoriali, consegnerà al cliente, nella fase preliminare di analisi, la Tabella sintetica compilata (Allegato 3) e un dossier cliente composto dai documenti previsti nell'allegato 2. unitamente all'attestazione di rispondenza della documentazione ai requisiti di legge e di compliance previsti dalla Banca per le fasi successive all'avvio del finanziamento e fino all'estinzione dello stesso con la cessione dell'ultima tranche del credito fiscale da parte del Cliente.

- C) Svolgimento da parte di CNA, per il tramite delle CNA Regionali/Territoriali, e di società alle stesse riferibili per le quali le medesime CNA si assumono la responsabilità ai sensi dell'articolo 1381 cod.civ. - di un'attività di consulenza in favore dei propri Associati estesa a tutte le fasi di asseverazione\certificazione\comunicazione necessarie per la formazione del credito fiscale ed alla sua cessione alla Banca (o ad un soggetto terzo nominato dalla Banca) per la produzione/verifica della documentazione tecnica di SAL o di Fine Lavori (fase 2 di 2):

Il dettaglio della documentazione tecnico fiscale necessaria alla Banca per il perfezionamento di ogni fase del processo è riportato nell' Allegato 2.

In presenza di documentazione completa e attestata da CNA, per il tramite delle CNA Regionali/Territoriali, o da società alle stesse riferibili, rispondente ai requisiti di legge e di compliance previsti da UniCredit, le pratiche rilasciate da CNA, per il tramite delle CNA Regionali/Territoriali, saranno oggetto di iter semplificato che prevede la verifica della presenza del set documentale previsto dalla normativa con "due diligence light" che non interesserà i documenti rilasciati dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF (es: visto di conformità). La Banca avvierà una fase di controllo in modalità semplificata (rispetto all'ordinaria fase di auditing) e inoltre per i documenti fiscali rilasciati dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF, si limiterà alla verifica della sussistenza e correttezza formale. A tal fine, CNA, per il tramite delle CNA Regionali/territoriali, si impegna a garantire il rispetto della normativa vigente nello svolgimento dei servizi previsti e nella redazione della documentazione di progetto, che dovrà essere in linea con gli standard UniCredit. CNA, per il tramite delle CNA Regionali/Territoriali, consegnerà al cliente, nella fase preliminare di analisi, la Tabella sintetica compilata (Allegato 3), unitamente all'attestazione di rispondenza della documentazione ai requisiti di legge e di compliance previsti dalla Banca per le fasi successive all'avvio del finanziamento e fino all'estinzione dello stesso con la cessione dell'ultima tranche del credito fiscale da parte del Cliente.

Art. 3 Condizioni e ambito di applicazione della Convenzione

Con appositi atti integrativi, UniCredit e C.N.A. potranno estendere la Convenzione a prodotti e servizi ulteriori rispetto a quelli indicati nell'Allegato 1.

In tale ambito C.N.A., si impegna a porre in essere le iniziative utili ed opportune per assicurare la tempestiva e completa conoscenza da parte degli Associati dei contenuti della presente Convenzione.

Ai fini della migliore finalizzazione della presente Convenzione potrà essere effettuata una campagna di informazione da svolgersi secondo le modalità concordate tempo per tempo tra le Parti per iscritto in tempo utile.

CNA riconosce e prende atto che la Banca, in funzione di particolari condizioni di mercato, dell'andamento del mercato monetario e finanziario, nonché in caso di revisione e modifica delle proprie politiche commerciali e distributive per adeguarle a mutate esigenze di mercato e/o di segmenti di clientela, ovvero

determinate da processi di ristrutturazione dei propri assetti organizzativi anche a seguito di operazioni societarie all'interno del Gruppo Bancario di appartenenza, e comunque in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, potrà apportare modifiche alla presente Convenzione, dandone comunicazione scritta mediante raccomandata A/R o PEC a CNA con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, fatta salva la facoltà di CNA, in caso di mancato accordo sulle modifiche, di recedere dalla presente Convenzione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica, mediante invio di raccomandata A/R o PEC ad UniCredit.

Nel caso di accoglimento delle suddette modifiche da parte di CNA, la stessa si impegna sin da ora a dare tempestiva comunicazione agli Associati, anche mediante le sue sedi regionali/provinciali, con le modalità concordate tra le Parti.

Resta inteso tra le Parti che, come previsto dalle normative vigenti e coerentemente con l'evoluzione delle stesse, le variazioni delle condizioni dei prodotti e servizi oggetto di Convenzione in relazione ai contratti già conclusi con la Banca, verranno comunicate da UniCredit direttamente ai titolari dei rapporti in essere, ai sensi dell'art. 118 o 126-sexies del Testo Unico Bancario e/o delle previsioni contrattuali.

Inoltre, CNA riconosce e prende atto che UniCredit o le altre società del Gruppo effettueranno ogni valutazione in completa autonomia, secondo il proprio discrezionale giudizio, nel rispetto della normativa – anche interna – vigente e che pertanto UniCredit, per se e per le società del Gruppo, non assume, né nei confronti di CNA, né nei confronti degli Associati, alcun obbligo o impegno ad erogare i prodotti e servizi richiesti riservandosi ogni valutazione discrezionale e del merito creditizio.

Art. 5 Compensi

Nessun corrispettivo sarà reciprocamente dovuto tra le Parti per le attività, i diritti e le concessioni regolate nella presente Convenzione, rispondendo tali attività, diritti e concessioni agli interessi specifici e propri di ciascuna Parte per l'attuazione di quanto qui pattuito.

Art. 6. Responsabilità – Rapporti tra le Parti

Le Parti si impegnano a svolgere le predette attività nel più rigoroso rispetto della normativa -anche interna- tempo per tempo vigente e si ispireranno alla massima lealtà professionale e alla massima trasparenza.

Ciascuna Parte risponde degli eventuali danni, perdite, oneri derivanti, a qualsiasi titolo, all'altra dall'esecuzione dell'Accordo in violazione della normativa vigente nonché dei termini e delle condizioni previsti dall'Accordo che siano imputabili esclusivamente alla Parte inadempiente.

Ciascuna delle Parti si obbliga a manlevare e tenere indenne l'altra da qualunque responsabilità, obbligo, onere, costo, spesa o richiesta che possa venire avanzata nei suoi confronti da terzi in relazione alle violazioni di cui al precedente comma.

Resta espressamente inteso che le Parti, nell'esecuzione della presente Convenzione, agiscono e agiranno in qualità di imprenditori indipendenti, al di fuori di qualunque elemento di stabilità nel rapporto, non esistendo tra le stesse alcun rapporto di mandato e/o di commissione e/o di rappresentanza. Le Parti non intendono dare vita neanche ad un rapporto di agenzia né ad un rapporto societario né ad altra forma di stabile organizzazione o associazione. Conseguentemente nessuna Parte avrà il potere di impegnare con proprie dichiarazioni e/o atti l'altra, né porre in essere iniziative relative a prodotti o servizi dell'altra Parte, salvo quanto espressamente indicato nella presente Convenzione. Quindi le Parti saranno libere di sottoscrivere analoghi contratti con altri soggetti, senza obbligo di esclusiva di alcun tipo a carico e/o a favore di nessuna.

Art. 7 - Durata

Il presente Accordo ha decorrenza dalla ricezione da parte di UniCredit dell'accettazione dello stesso da parte di C.N.A.e durata fino al 31.12.2021. Si potrà rinnovare di anno in anno, qualora le Parti si

comunicchino reciprocamente la volontà di rinnovarlo, mediante lettera raccomandata a/r o PEC, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla scadenza originaria o rinnovata della Convenzione. Resta ferma, per ciascuna delle Parti, la facoltà di recedere dalla Convenzione in qualunque momento senza indennità e/o indennizzi, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da comunicarsi con lettera raccomandata A/R o PEC agli indirizzi indicati al successivo articolo 18.

Art. 8 - Incontri periodici

UniCredit e CNA si impegnano ad effettuare incontri periodici al fine di valutare/monitorare i dati statistici relativi all'andamento della presente Convenzione, elaborare sue possibili implementazioni, analizzare congiuntamente eventuali ulteriori specifiche normative o interpretative ed i relativi impatti sui modelli di servizio adottati

Art.9. - Collaborazione tra le Parti

Le Parti si danno atto che per la corretta esecuzione delle obbligazioni previste dall' Accordo è necessario che il comportamento delle stesse sia improntato alla piena collaborazione e buona fede e s'impegnano pertanto a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente ogni circostanza che possa influenzare la regolare esecuzione di quanto nel medesimo Accordo previsto.

Art. 10- Riservatezza

Ciascuna Parte, che venga a conoscenza di informazioni riservate dell'altra, in occasione di attività previste, connesse o comunque attinenti l'esecuzione della Convenzione, si impegna:

- a mantenere le informazioni come strettamente riservate ed a non divulgarle in alcun modo, in tutto o in parte, a terzi, eccezion fatta per i rispettivi dipendenti, amministratori e collaboratori cui le informazioni devono essere comunicate per l'esecuzione dell'accordo;
- ad informare i dipendenti, amministratori e collaboratori della natura riservata delle informazioni e ad istruirli affinché trattino le medesime in modo riservato. Ciascuna Parte si impegna, ai sensi dell'art.1381 cod. civ., a fare in modo che i dipendenti, amministratori e collaboratori rispettino i vincoli di riservatezza e prendano atto della propria responsabilità per eventuali danni da essi arrecati in conseguenza della violazione degli obblighi previsti dal presente articolo;
- a non rivelare a terzi la circostanza che le informazioni sono state fornite dall'altra Parte;
- a non utilizzare alcuna informazione, in tutto o in parte, per finalità estranee all'esecuzione dell'Accordo.

Le Parti, pertanto, si impegnano, nel corso e successivamente alla cessazione del presente Accordo: i) a non divulgare a terzi, anche tramite il proprio personale dipendente e/o consulenti che per qualsiasi motivo ne siano venuti a conoscenza, le informazioni riservate senza la preventiva autorizzazione espressa per iscritto dell'altra Parte, ii) a non utilizzare le informazioni riservate per scopi diversi da quelli perseguiti con il presente Accordo.

Resta inteso che le informazioni potranno essere comunicate:

- alle Autorità, ivi comprese quelle di controllo e vigilanza, nei casi e nei limiti in cui la comunicazione sia richiesta da disposizioni legislative o regolamentari;
- a terzi in genere, esclusivamente previo consenso scritto dell'altra Parte.

L'obbligo di riservatezza non opera sulle informazioni che:

- al momento in cui vengano a conoscenza di una Parte, o di uno o più dipendenti, amministratori e collaboratori, siano già di pubblico dominio;
- siano o diventino disponibili al pubblico per causa diversa dalla divulgazione effettuata da una Parte, o da uno o più dipendenti, amministratori e collaboratori, ovvero, comunque, per ragioni che non costituiscono inadempimento degli obblighi stabiliti dal presente articolo;
- siano rese disponibili ad una Parte, su base non riservata, da fonte che, per quanto a conoscenza della medesima, non è vincolata da un accordo di riservatezza;

- debbano essere rese pubbliche ai sensi di legge, regolamenti o provvedimenti di Autorità competenti, purché ciascuna delle Parti tenuta alla divulgazione, ove legalmente possibile, dia immediato avviso di ciò alla Parte interessata, al fine di permettere a quest'ultima di cercare di opporvisi o di ottenere un provvedimento per impedire o limitare tale divulgazione.

Le previsioni del presente articolo continueranno ad avere efficacia per il periodo di due anni successivi alla cessazione, per qualsiasi motivo, della presente Convenzione.

Art. 11 - Tutela dei dati personali

Le Parti dovranno eseguire il presente Accordo nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione Europea in materia di protezione dei dati personali tempo per tempo vigente nonché delle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e di ogni altra Autorità, anche sovranazionale, competente nella medesima materia.

Per l'erogazione dei servizi descritti nel presente Accordo, ciascuna delle Parti agirà in qualità di autonomo titolare del trattamento, secondo la definizione contenuta nel Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"). Pertanto, ove necessario, ciascuna Parte potrà raccogliere direttamente dati personali dell'altra per l'esecuzione dell'Accordo e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare la riservatezza, l'integrità, l'accuratezza, l'esattezza dei dati, nel rispetto delle finalità del trattamento, di idonee misure di sicurezza e protezione dei dati medesimi, nonché dei diritti degli interessati ai sensi del GDPR.

Art. 12. Proprietà e diritti di utilizzazione dei Segni Distintivi

Le Parti, al fine della campagna di informazione relativa alla presente Convenzione, intendono concedere reciprocamente, l'una all'altra, l'uso dei rispettivi marchi, loghi e ogni altro segno distintivo ad esse riferibili ("Segni Distintivi"), di cui rimangono esclusive proprietarie, al solo scopo di adempiere agli obblighi disciplinati dall'Accordo. Resta inteso che ciascuna delle Parti potrà utilizzare i "Segni Distintivi" dell'altra Parte per l'informativa commerciale nonché pubblicitaria dell'Accordo, solo dopo aver preventivamente richiesto ed ottenuto il consenso scritto dell'altra Parte.

Ciascuna delle Parti si impegna, anche per gli atti e i fatti dei propri dipendenti, amministratori e consulenti, a non compiere atti che possano ledere o danneggiare l'immagine dei "Segni Distintivi" dell'altra Parte o che possano comunque influire negativamente sul valore dei "Segni Distintivi" stessi, a non alterarli o modificarli.

Alla scadenza del presente Accordo e/o in ogni caso di sua cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, le Parti non potranno, comunque, più utilizzare in abbinamento con il proprio alcun "Segno Distintivo" dell'altra Parte, né utilizzarlo altrimenti in alcun modo. Tale obbligo si estenderà ai documenti commerciali, alla pubblicità, su qualsiasi supporto e con qualsiasi mezzo, nonché a tutti gli altri elementi distintivi di ciascuna Parte, che siano suscettibili di ingannare il pubblico.

Gli obblighi previsti nel presente articolo a carico delle Parti devono fin d'ora intendersi estesi anche agli eventuali diversi "Segni Distintivi" di cui le Parti divenissero proprietarie e/o titolari del diritto di utilizzazione successivamente alla formalizzazione del presente Accordo.

Art. 13- Modifiche

Qualunque modifica delle clausole della presente Convenzione dovrà essere approvata per iscritto dalle Parti, in conformità a quanto previsto al precedente articolo 3.

Art. 14 - Risoluzione

Qualunque violazione degli obblighi di cui alla presente Convenzione verrà notificata alla Parte inadempiente dall'altra con intimazione ad adempiere, entro il termine ivi indicato, ai sensi dell'art. 1454 Codice Civile.

Qualora l'inadempimento permanesse o i rimedi adottati fossero ritenuti dalla Parte adempiente non idonei a consentire la prosecuzione del rapporto, quest'ultima potrà esercitare il diritto di risoluzione dall'Accordo senza oneri, dandone comunicazione scritta, con lettera raccomandata A/R o PEC, alla Parte inadempiente.

Ciascuna Parte avrà inoltre facoltà di risolvere la Convenzione, senza preavviso, dandone comunicazione all'altra, con lettera raccomandata A/R o PEC, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, in caso di violazione degli artt. 6, 10, 11, 12, 20, 21.

In tutti i casi di cessazione o scioglimento della Convenzione la Banca porterà a conclusione l'istruttoria delle domande già presentate.

Art. 15 - Divieto di cessione della Convenzione

I diritti ed obblighi della presente Convenzione non potranno essere ceduti, in tutto o in parte, senza il consenso scritto dell'altra Parte. Fermo quanto precede, UniCredit ha comunque la facoltà di cedere o comunque trasferire la presente Convenzione, o – in tutto o in parte - i diritti e gli obblighi da questa derivanti, ad altre società del Gruppo UniCredit.

Art. 16 – Invalidità

Nel caso in cui una delle disposizioni del presente Accordo dovesse essere dichiarata invalida o fosse comunque non opponibile, tale vizio non comporterà l'invalidità delle restanti disposizioni del medesimo, che continueranno ad avere piena validità ed efficacia.

Art. 17 – Registrazione

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti al presente Accordo - da registrare solo in caso d'uso - sono a carico della Parte che vi ha dato luogo.

Art. 18 – Comunicazioni

Ogni comunicazione relativa alla presente Convenzione sarà da effettuarsi a mezzo raccomandata a/r o PEC ai seguenti indirizzi:

- per la BANCA presso la Direzione Generale di P.zza Gae Aulenti, 3, Tower A –20124 Milano,
- per C.N.A. presso la propria sede di Piazza M. Armellini, n. 9A – 00162 Roma.

e si intenderà efficacemente e validamente eseguita alla data del timbro postale apposto sulla ricevuta o alla data di conferma di recapito.

Le Parti potranno reciprocamente comunicare l'una all'altra, successivamente alla formalizzazione della Convenzione, un diverso indirizzo, in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi sopra indicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo alla Convenzione.

Art.19. Referente delle Parti

Ogni Parte provvederà entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione ad identificare e comunicare alle altre Parti a mezzo mail il nominativo del proprio Referente, che avrà il compito di sovrintendere alla conduzione e al coordinamento della Convenzione, con il compito di analizzare e gestire tutte le questioni che deriveranno dalla relativa esecuzione.

Ogni Referente sarà autorizzato ad agire come principale contatto con il Referente dell'altra Parte, al sorgere di qualsiasi tipo di disaccordo inerente la Convenzione per promuovere presso l'altra Parte le più opportune soluzioni.

Art.20. Dichiarazione ex D.Lgs. 231/2001

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società ed associazioni e, in particolare, di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, improntando la conduzione degli affari e la gestione dei rapporti interni ed esterni ai principi di trasparenza, correttezza e probità al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al provvedimento indicato.

UniCredit dichiara di aver adottato ed efficacemente attuato un proprio Modello di Organizzazione e Gestione, pubblicato sul sito all'indirizzo www.unicreditgroup.eu. C.N.A. dichiara di aver preso visione del predetto Modello e si impegna a rispettare i principi in esso contenuti nell'esecuzione della Convenzione.

Nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopraenunciati da parte di amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori e consulenti di una Parte, l'altra avrà la facoltà di risolvere l'Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fermo restando l'obbligo per la Parte inadempiente di sostenere ogni danno e pregiudizio derivante dall'inadempimento, ivi compresa l'obbligazione di manlevare e tenere indenne la Parte adempiente da qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente da tale inadempimento.

Art.21. Clausola anticorruzione, antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo

1. Le Parti, nonché i rispettivi dirigenti e i rispettivi impiegati, non sono coinvolti in nessuna attività né hanno tenuto una qualsiasi condotta che abbia violato o violi qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di anticorruzione, antiriciclaggio o contrasto al finanziamento del terrorismo in qualsiasi giurisdizione applicabile. Inoltre, le Parti hanno adottato e mantengono in vigore delle politiche, procedure interne e controlli che hanno quale scopo quello di prevenire la violazione di tali leggi, regolamenti e norme.
2. Le Parti si impegnano a garantire che i propri amministratori, sindaci, dipendenti nonché chiunque altro - nell'ambito del presente Accordo - agisca per loro conto (di seguito: "Soggetti Rilevanti") operano o opereranno in conformità a tutte le leggi anticorruzione applicabili in tutti i paesi in cui i Soggetti Rilevanti conducono o condurranno affari.
3. Ciascuna Parte dichiara di aver adottato efficaci misure organizzative e di aver posto in essere i relativi controlli al fine di rendere i Soggetti Rilevanti costantemente consapevoli di tutte le normative anticorruzione applicabili e rilevanti, vietando qualsiasi atto di corruzione in qualsiasi forma. Ciascuna Parte si impegna a mantenere quanto sopra descritto almeno per la durata del presente Accordo.
4. Le Parti dichiarano che, per quanto a loro conoscenza, non vi sono e non vi sono state negli ultimi cinque anni condanne per le suddette normative nei confronti dei suoi Soggetti Rilevanti in qualsiasi modo connessi all'Accordo.
5. Ciascuna Parte si impegna ad informare l'altra, senza ingiustificato ritardo e nei limiti consentiti dalla legge, qualora siano state avviate indagini esterne nei suoi confronti e/o nei confronti di qualsiasi Soggetto Rilevante relativamente alla violazione della normativa anticorruzione nell'esecuzione delle attività connesse al presente Accordo o che possano comunque avere un impatto negativo sull'altra Parte.
6. Le Parti garantiscono che, qualora una parte intenda ricorrere a un subappaltatore diretto per l'esecuzione dei servizi previsti dall'Accordo, questa Parte esigerà che il subappaltatore diretto sottoscriva una clausola anticorruzione di formulazione e contenuto identici o quantomeno simile alla presente. Salvo diversamente previsto dall'Accordo, ciascuna Parte può ricorrere a un subappaltatore diretto per l'esecuzione dei servizi previsti dall'Accordo solo previa approvazione scritta dell'altra Parte.
7. In caso di inosservanza, anche parziale, degli obblighi di cui sopra commesse da uno o più Soggetti Rilevanti, la Parte non inadempiente avrà la facoltà di risolvere il presente Accordo con effetto immediato ex art. 1456 c.c.
8. La Parte inadempiente è tenuta a risarcire l'altra Parte per qualsiasi danno derivante dalla violazione dei suddetti obblighi e la terrà indenne da qualsiasi pretesa di terzi derivante o risultante da tale inadempimento.

Le Parti, nonché i rispettivi dirigenti e i rispettivi impiegati, non sono coinvolti in nessuna attività né hanno tenuto una qualsiasi condotta che abbia violato o violi qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di anticorruzione, antiriciclaggio o contrasto al finanziamento del terrorismo in qualsiasi giurisdizione

applicabile. Inoltre, le Parti hanno adottato e mantengono in vigore delle politiche, procedure interne e controlli che hanno quale scopo quello di prevenire la violazione di tali leggi, regolamenti e norme.

Art. 22. Clausola “Global Policy “Segnalazione Comportamenti illegittimi” (c.d. Whistleblowing)

C.N.A. conferma di aver preso visione della Policy “Segnalazione comportamenti illegittimi” messa a disposizione mediante accesso al sito www.unicreditgroup.eu, emanata da UniCredit e di aver preso atto della possibilità di segnalare qualsiasi “comportamento illegittimo” di cui abbia notizia o abbia il ragionevole sospetto che possa essere stato tenuto da persone operanti all’interno del Gruppo UniCredit in relazione alle attività dedotte nel presente contratto con le seguenti modalità:

- tramite posta elettronica al seguente indirizzo: UIWHISTBLO-Italia@unicredit.eu; o
- tramite segnalazione cartacea a:

UniCredit S.p.A
Head of Anti Bribery and Corruption & Whistleblowing
Piazza Gae Aulenti n. 3
20154 Milano”

Art.23 - Procedura di composizione dei conflitti– Foro competente – Legge applicabile.

Qualsiasi controversia tra le Parti, relativa o comunque connessa alla presente Convenzione, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione, validità e giuridica esistenza, deve essere sottoposta, in prima istanza ad un tentativo di componimento amichevole nel rispetto della seguente procedura che le Parti dichiarano di accettare:

- a) all’insorgere della controversia la Parte più diligente dovrà chiedere per iscritto alle altre, tramite lettera raccomandata A.R., di iniziare la procedura di composizione;
- b) in tal caso ciascuna Parte entri 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della richiesta di cui al punto precedente, deve nominare un proprio rappresentante, dotato di idonei poteri di decisione. Tali rappresentanti delle Parti si riuniranno e discuteranno con l’obiettivo di raggiungere la composizione amichevole della controversia in tempo ragionevole – non superiore a 30 giorni dalla richiesta di inizio della procedura, tenendo comunque conto in primo luogo dell’esigenza primaria di mantenere la continuità delle attività dedotte in Convenzione.

Per ogni controversia sorta in dipendenza della presente Convenzione - che i rappresentanti, dopo aver esperito ogni ragionevole tentativo di composizione non riuscissero a risolvere entro 30 giorni dalla richiesta di iniziare la procedura di composizione amichevole - sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

La presente Convenzione è retta dalla legge italiana.

Art.24 – Sanzioni Finanziarie

C.N.A.dichiara: (i) di non essere, né che alcuno dei suoi esponenti o dipendenti o Associati è attualmente oggetto di alcuna Sanzione, sottoposto a Sanzioni, o in violazione di alcuna Sanzione e (ii) che i servizi forniti non derivano né da alcuna attività con un soggetto o in un paese o territorio che, al momento di tale fornitura, sia un Soggetto Sanzionato o un Paese Sanzionato, né da alcuna attività posta in essere in violazione delle Sanzioni.

C.N.A.si obbliga ad informare immediatamente UniCredit nel caso in cui le precedenti dichiarazioni dovessero cambiare. Nel caso in cui C.N.A.e/o i suoi esponenti, dipendenti, Associati dovessero diventare Soggetti Sanzionati, UniCredit avrà il diritto di recedere immediatamente dalla Convenzione senza alcun preavviso e senza il pagamento di alcun importo a qualsiasi titolo.

Il termine “Sanzioni” si riferisce a tutte le leggi, regolamenti, ordini esecutivi, misure restrittive o altre normative in materia di sanzioni economiche, finanziarie o commerciali promulgate, inflitte, imposte,

applicate o pubblicamente notificate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea e/o dagli Stati Uniti d'America.

Il termine "Paese Sanzionato" si riferisce a ogni paese o altro territorio che sia soggetto a Sanzioni a livello nazionale o territoriale, o il cui governo sia soggetto alle stesse.

Il termine "Soggetto Sanzionato" si riferisce a un soggetto individuato come sottoposto a Sanzioni, o posseduto o controllato da un Soggetto Sanzionato.

Art.25- Negoziazione dell'Accordo

Le Parti si danno atto e riconoscono che il contenuto di ogni singola clausola del presente Accordo è stato oggetto di specifica negoziazione ed è stato interamente concordato fra le medesime in piena e reciproca libertà e con libera determinazione di ciascuna con la conseguenza che non trovano applicazione gli articoli 1341 e ss. del codice civile.

Art. 26– Allegati

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

- Allegato 1 (Foglio informativo con descrizione prodotti e servizi)
- Allegato 2 (Set documentale)
- Allegato 3 (Tabella sintetica)

Ove concordiate senza riserve ed eccezioni sull'intero contenuto della presente, compresi gli allegati, Vi preghiamo di ritrascriverla su Vostra carta intestata e di rinviarcela debitamente sottoscritta in segno di accettazione e di benestare.

Cordiali saluti.

UniCredit S.p.A.

Andrea Casini

UniCredit S.p.A.

Remo Taricani

Per accettazione e benestare

Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa (C.N.A.)

Sergio Silvestrini

Allegato 1



Foglio Informativo n. MI393

Aggiornamento n.01

Data ultimo aggiornamento 14.08.2020

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai sensi degli artt. 115 e segg. T.U.B.

FOGLIO INFORMATIVO

INIZIATIVE SUPERBONUS 110%

Legge 17 luglio 2020, n. 77.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

INFORMAZIONI SULLA BANCA

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A - 20154 Milano

Tel.: 800.323285 (dall'estero 02.3340.8965)

Fax: 02.3348.6999

Sito Internet: www.unicredit.it

Contatti: <http://www.unicredit.it/contatti>

Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 2008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia.

CHE COS'E' IL SUPERBONUS 110%

Beneficiari:

Il Superbonus 110% è una agevolazione fiscale per determinati interventi effettuati su immobili residenziali, meglio precisati di seguito, destinata:

- alle persone fisiche, che agiscono al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni;
- ai Condomini;
- agli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati e gli enti con le stesse finalità sociali che rispondono ai requisiti della legislazione europea sull'in house providing per gli interventi su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica;
- alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per gli interventi sugli immobili da esse posseduti e assegnati ai propri soci;
- alle organizzazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale del terzo settore;
- alle associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD), ma solo per gli interventi su immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Target per ottenere i benefici:

Condomini, Imprese e persone fisiche

Nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni, la detrazione è ammessa nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni. La detrazione spetta anche ai soggetti che esercitano attività d'impresa o arti e professioni, qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su

immobili non strumentali o comunque non destinati all'attività economica bensì appartenenti all'ambito personale (ad es.: casa di abitazione).

Le nuove disposizioni, che consentono di fruire di una detrazione dall'IRPEF del 110 per cento delle spese, si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50 all'85 per cento delle spese spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, in base all'art. 16-bis del TUIR, inclusi quelli di riduzione del rischio sismic

(cd. Sismabonus, attualmente disciplinato dall'articolo 16 del DL n. 63 del 2013) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus, in base all'art. 14 del DL n. 63 del 2013.)

La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. Si tratta, in particolare, del proprietario, del nudo proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), del detentore dell'immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario nonché dei familiari del possessore o detentore dell'immobile.

Il superbonus non è cumulabile con gli altri incentivi riconosciuti dalle norme europee, nazionali o regionali.

Interventi che prevedono Ecobonus al 110% nel settore edilizio (**cosiddetti trainanti**):

a) realizzazione di isolamento termico

Sono detraibili al 110% le spese per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare.

b) interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale

In particolare, accedono al superbonus 110% gli interventi:

- sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria dotati di generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microgenerazione o a collettori solari. La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito nonché per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente, mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione, con marcatura CE di cui al regolamento delegato (UE) 305/2011, nel rispetto dei requisiti minimi prestazionali previsti dalla norma UNI 7129-3.
- sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno. Sono incentivati con il superbonus 110% gli interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria dotati di generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microgenerazione o a collettori solari o con impianti a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n.186; per tali ultimi impianti, la detrazione di cui alla presente lettera è applicabile solo nel caso di sostituzione di altri impianti a biomassa. La detrazione di cui al presente capoverso è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

c) messa in sicurezza antisismica

Ottengono una detrazione fiscale del 110% gli interventi di miglioramento e adeguamento antisismico, rientranti nella disciplina del sismabonus, realizzati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3. Hanno diritto al superbonus 110% anche gli acquirenti di unità immobiliari realizzate, nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, da imprese di costruzione e ristrutturazione mediante la demolizione di vecchi fabbricati e la ricostruzione con criteri antisismici ed eventuale ampliamento volumetrico. È agevolata con il Superbonus anche la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo eseguita congiuntamente agli interventi di miglioramento o adeguamento antisismico.

Regole generali:

- Il superbonus 110% spetta anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica (es. infissi, pannelli fotovoltaici, colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, recupero facciate, ecc.), che abbiano le caratteristiche indicate dalla legge e nei limiti dalla stessa fissati, se svolti congiuntamente ad uno degli interventi trainanti sopra riportati e precisati dal decreto e nei relativi limiti di spesa previsti;

- L'ecobonus 110% e il sismabonus 110% si applicano alle prime e seconde case unifamiliari, villette a schiera e unità immobiliari in condominio. Lo stesso soggetto può ottenere l'ecobonus 110% al massimo su due unità immobiliari; Tale limitazione non opera per le spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio, nonché per gli interventi antisismici;
- Sono escluse dal superbonus le abitazioni di tipo signorile, le abitazioni in ville e i castelli, rientranti rispettivamente nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- Le unità immobiliari non residenziali (uffici, magazzini, negozi o capannoni) sono ammesse alle detrazioni solo per le spese sostenute per interventi sulle parti comuni dell'edificio di cui fanno parte, a condizione che la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio sia superiore al 50%;
- Sono inclusi anche gli enti del terzo settore, nonché le associazioni e le società sportive dilettantistiche (per il rifacimento degli spogliatoi), potranno usufruire del superbonus;
- E'previsto l'ecobonus 110% anche per demolizioni e ricostruzioni nei limiti stabiliti;
- E'nessario il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio condominiale e dell'edificio unifamiliare o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Previsto un attestato di prestazione energetica (APE) prima e dopo l'intervento, a cura di un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata che dimostri il miglioramento energetico.
- La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo, nell'anno in cui è sostenuta la spesa (data dell'effettivo pagamento per le persone fisiche e data di ultimazione della prestazione per le società) e in quelli successivi.
- In ogni caso, come tutte le detrazioni d'imposta, l'agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell'imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, la quota annuale della detrazione che non trova capienza nell'imposta lorda di ciascun anno, non può essere utilizzata in diminuzione dell'imposta lorda dei periodi d'imposta successivi, né essere chiesta a rimborso.
- Sono previsti massimali che saranno applicabili a tutti gli interventi che rientrano nel perimetro dell'ecobonus.
- Sono previsti specifici adempimenti per cedere il credito d'imposta corrispondente alla detrazione del 110%, tra cui in particolare il visto di conformità rilasciato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali (professionisti abilitati e Caf, ex art. 35 D.lgs. 241/1997). Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
- L'asseverazione tecnica è necessaria affinché sia riconosciuta la detrazione fiscale da ecobonus e/o da sismabonus ed è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori (comma 13-bis dell'articolo 119).

Le disposizioni relative al superbonus si affiancano a quelle esistenti relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio ex art. 16bis del D.P.R. 917/1986 (TUIR), di riqualificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 14 del D.L. 63/2013, antisismici di cui all'articolo 16 del D.L. 63/2013, di recupero e restauro delle facciate degli edifici esistenti di cui all'articolo 1, commi 219 e 220 della Legge 160/2019; per tali interventi, che danno luogo a detrazioni in misura diversa rispetto al Superbonus, è sempre possibile procedere alla cessione del credito d'imposta.

Detrazione, credito d'imposta e compensazione fiscale:

Il contribuente può optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante in dichiarazione dei redditi, alternativamente:

- per un contributo sotto forma di **sconto** sul corrispettivo dovuto all'impresa che effettua gli interventi, di importo massimo non superiore al 100% del corrispettivo stesso (c.d. "sconto in fattura"). Il fornitore recupera l'importo corrispondente allo sconto in fattura sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante (110%), con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- per la **cessione del credito** d'imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

L'opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, non potranno essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell'intervento complessivo.

Il credito di imposta ceduto, che non sia oggetto di ulteriori cessioni, è fruito mediante compensazione in F24 con tributi e contributi dovuti dal cessionario con la stessa ripartizione in cinque quote annuali, con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. Alla compensazione non si applicano i limiti d'importo ordinari. La quota di credito di imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi né può essere chiesta a rimborso.

E' necessario il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio condominiale e dell'edificio unifamiliare o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Previsto un attestato di prestazione energetica (APE) prima e dopo l'intervento, a cura di un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata che dimostri il miglioramento energetico.

La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo, nell'anno in cui è sostenuta la spesa (data dell'effettivo pagamento per le persone fisiche e data di ultimazione della prestazione per le società) e in quelli successivi.

Per ogni ulteriori approfondimento si rinvia alla sezione del sito web dell'Agenzia delle Entrate (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-8-agosto-2020-superbonus>)

LE SOLUZIONI UNICREDIT

La Banca mette a disposizione le seguenti soluzioni, alle condizioni illustrate oltre nel presente documento:

- acquisto crediti fiscali
- apertura di credito a scadenza per anticipo contratti / fatture

CHE COS'E' L'ACQUISTO DEI CREDITI FISCALI

La Banca si riserva di valutare nel rispetto dei requisiti di ammissibilità e della sostenibilità dell'operazione l'acquisto dall'impresa, Condominio o Persona fisica dei crediti fiscali che matureranno in seguito alla realizzazione dei lavori previsti dalla legge.

Il beneficiario si impegna a cedere alla Banca i futuri crediti fiscali che matureranno in seguito alla realizzazione dei lavori previsti dalla legge ed a destinare i proventi derivanti dalla cessione dei suddetti crediti fiscali diventati certi liquidi ed esigibili sul proprio conto corrente acceso presso la Banca a estinzione o riduzione del finanziamento concesso.

La normativa prevede che i crediti fiscali possano maturare ad un primo stato di avanzamento pari a minimo il 30% dei lavori ed un secondo SAL pari ad almeno il 60% dei lavori mediante produzione documentale idonea (fatture, certificazioni, asseverazioni, ecc.).

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE



Prezzo di acquisto crediti fiscali per Persone fisiche e Condomini valido fino al 30/9	€ 102 per ogni 110€ di credito fiscale acquistato
Prezzo di acquisto crediti fiscali per Imprese riferiti al Superbonus valido fino al 30/9	€ 100 per ogni 110€ di credito fiscale acquistato
Prezzo di acquisto crediti fiscali non riferiti al Superbonus 110% (che cioè danno luogo a misure di detrazione diverse come sopra indicate)	€ 78 per ogni 100€ di credito fiscale acquistato
Il prezzo di acquisto potrebbe essere soggetto a cambiamenti nel tempo. Consultare sempre il Foglio informativo e il sito web della Banca per informazioni aggiornate. Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente la percentuale proposta.	

Esempio:

- 1/9 sottoscrizione impegno a cedere i futuri crediti fiscali alla banca, che si impegna ad acquistarli;
- 30/11 maturazione e cessione dei crediti fiscali sorti a seguito di asseverazione che certifica il raggiungimento di almeno il 30% dei lavori, con acquisto da parte della Banca e versamento del relativo controvalore sul conto corrente dedicato del cliente presso la banca
- 15/1 maturazione e cessione dei crediti fiscali derivanti dal raggiungimento del 60% di lavori con acquisto da parte della Banca e versamento del relativo controvalore sul conto corrente dedicato del cliente presso la banca
- 1/3 maturazione e cessione dei crediti fiscali residui a fine lavori, a seguito di avvenuta validazione del rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa, con acquisto da parte della Banca e versamento del relativo controvalore sul conto corrente dedicato del cliente presso la banca

E' prevista l'apertura di un conto corrente dedicato all'iniziativa senza costi fissi fino a 30 operazioni, da mantenere aperto fino alla conclusione della gestione dei flussi e del finanziamento concesso nelle more della maturazione del credito fiscale finalizzato all'avvio dei lavori.

La Banca potrà **finanziare** i lavori connessi alle agevolazioni fiscali in oggetto alle Imprese, ai Condomini e alle Persone fisiche che ne facessero richiesta **con analisi di merito creditizio indipendente dall'impegno del cliente alla futura cessione dei crediti fiscali**, attraverso i seguenti prodotti dedicati:

a. Condomini:

Anticipo contratti – fatture a scadenza per accompagnare il Condominio fino alla conclusione dei lavori

b. Imprese:

Anticipo contratti – fatture a scadenza per accompagnare l'impresa fino alla conclusione dei lavori

c. Persone fisiche:

Anticipo contratti – fatture a scadenza per accompagnare la Persona fisica fino alla conclusione dei lavori

CHE COS'E' L'APERTURA DI CREDITO PER ANTICIPO CONTRATTI / FATTURE

E' il contratto con il quale la Banca concede a un'Impresa o a un Condominio o ad una persona fisica un affidamento, da utilizzarsi nella specifica forma tecnica pattuita (es. apertura di credito),

L'affidamento può essere concesso per un periodo di tempo determinato (a scadenza), e avere carattere rotativo in quanto il Cliente può utilizzare in più volte il credito concesso e con successivi versamenti può ripristinare la disponibilità per ulteriori utilizzi.

L'affidamento concesso in forma di anticipo contratti / fatture permette al Cliente l'utilizzo di somme per importo pari ad una percentuale degli stessi.



Tutte le obbligazioni assunte dal Cliente si intendono solidali ed indivisibili anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo del Cliente.

UniCredit, quale soggetto abilitato a richiedere l'intervento del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lett. a) della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, è disponibile a valutare, in caso di specifica richiesta da parte del cliente, l'ammissibilità dell'operazione finanziaria all'intervento della garanzia.

Tra i principali rischi va tenuto presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese).

Apertura di credito a scadenza per anticipo contratti – fatture

- L'impresa, il Condominio e le persone fisiche possono richiedere una apertura di credito per anticipo contratti - fatture della durata massima di 18 mesi., mediante accensione di un conto corrente a termine dedicato all'iniziativa, senza costi fissi fino a 30 operazioni.
- La linea di credito sarà utilizzata per pagare gli interventi che danno diritto ai benefici fiscali e nel limite massimo dell'importo del credito fiscale ceduto. Le somme derivanti dalla cessione del credito fiscale dovranno essere utilizzate per rimborsare la linea di credito concessa.
- La percentuale anticipabile sui contratti – fatture è:
 - per le Imprese fino al 60% della cessione del credito fiscale
 - per i Condomini fino al 100% della cessione del credito fiscale
 - per le Persone fisiche fino al 100% della cessione del credito fiscale

Per poter utilizzare la linea di credito le persone fisiche e i Condomini devono presentare alla Banca la fattura da pagare, con le modalità previste dalla normativa per ottenere i benefici fiscali. La linea di credito sarà utilizzata per pagare i lavori che danno diritto ai benefici fiscali e nel limite massimo dell'importo del credito fiscale ceduto.

Le somme derivanti dalla cessione del credito fiscale dovranno essere utilizzate per rimborsare la linea di credito concessa.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

I tassi pubblicati nel presente foglio informativo rappresentano il massimo del costo previsto dalla banca. Pertanto, al momento della stipula del contratto coi singoli clienti, una o più delle specifiche voci di costo potranno essere concordate e stabilite in misura inferiore ai fini del rispetto delle disposizioni in tema di Tasso Effettivo Globale.

TASSI ANTICIPI SU CONTRATTI - FATTURE

TASSO FISSO

Tasso di interesse debitore nominale annuo per Persone fisiche	2,75 %
Tasso di interesse debitore nominale annuo per Imprese e Condomini	6,40%

ALTRE CONDIZIONI APERTURA DI CREDITO

Il conteggio e la liquidazione degli interessi avvengono secondo quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs n. 385 dell'1/9/1993 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 343 del 3/8/2016.

Tasso di mora applicato sugli interessi debitori esigibili e non pagati	21,45 %
Calendario per il calcolo interessi	anno civile

TASSI SCONFINAMENTI EXTRA FIDO



Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	13,75000 %
Per il calcolo degli interessi si fa riferimento a	anno civile

Il **Tasso Effettivo Globale Medio** (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (. L. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito www.unicredit.it.

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

Spese produzione ed invio comunicazioni di variazione contrattuale	euro 0,00
Spese di invio per ogni documento di sintesi inviato ai soggetti finanziati e ai garanti:	
- in formato cartaceo	euro 0,60
- on line (disponibile ove risultino attive funzionalità Documenti on Line)	gratuito
Spese produzione e invio documenti o comunicazioni (oltre alle spese postali di spedizione a mezzo raccomandata ove previsto dalla normativa)	euro 0,34
Per tutte le condizioni economiche relative al conto corrente di corrispondenza si rinvia all'apposito foglio informativo.	

ALTRE SPESE DA SOSTENERE PER SERVIZI PRESTATI DA SOGGETTI TERZI

Spese di certificazione, asseverazione	Si tratta dei costi di certificazione, asseverazione, validazione e quanto previsto dalla normativa per accedere ai benefici fiscali, tutti detraibili fiscalmente. Questi costi non sono inclusi nel calcolo del TAEG
Garanzia facoltativa rilasciata dal FONDO DI GARANZIA - "L'intervento pubblico di garanzia sul credito alle PMI italiane"	L'intervento del Fondo, assistito dalla garanzia dello Stato, è destinato alle piccole e medie imprese ed ai professionisti di ogni settore per qualunque operazione finanziaria dell'attività professionale. Per ogni maggiore informazione circa le possibilità e modalità di accesso alla garanzia ed relativi costi si rimanda al sito http://www.fondidigaranzia.it/ ed in particolare, alle "Disposizioni operative" ivi contenute.

RECESSO E RECLAMI

Recesso

La Banca ha la facoltà di recedere dall'apertura di credito o da altro contratto di fido, nonché di ridurre l'importo o di

sospenderne l'utilizzo soltanto con le modalità di seguito specificate:

- in caso di contratto di fido a tempo indeterminato (c.d. fido a revoca) con effetto immediato e senza preavviso al ricorrere di giusta causa o di giustificato motivo, oppure, in mancanza, con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

- in caso di contratto di fido a tempo determinato al ricorrere di una giusta causa o di un giustificato motivo, e in tale eventualità senza preavviso e con effetto immediato.

Della riduzione, sospensione, recesso o risoluzione del rapporto di fido, la Banca darà immediata comunicazione al Cliente, a mezzo di lettera raccomandata, e-mail, fax, posta elettronica certificata (PEC) o altro mezzo di comunicazione. La comunicazione, quando non sia previsto un termine di preavviso, sospende immediatamente l'utilizzazione del credito.

La Banca potrà richiedere al Cliente, con lettera raccomandata, telegramma, e-mail, telex, posta elettronica certificata (PEC) o altri mezzi di comunicazione (es. telefax) il rimborso di quanto dovuto entro un termine non inferiore ad un giorno.

Reclami - Definizione stragiudiziale delle controversie

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica a UniCredit S.p.A Customer Satisfaction Italy - Gestione Reclami - Via Del Lavoro, 42 -



40127 Bologna - [Email: Reclami@unicredit.eu](mailto:Reclami@unicredit.eu) - Tel.+39 051.6407285 - Fax +39 051.6407229 - Indirizzo PEC:Reclami@PEC.Unicredit.EU.

La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di 30 giorni può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria, fermo quanto indicato al comma successivo.

Prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria la Banca e/o il Cliente devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo, ai sensi dell'art. 5 comma 1bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it , dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia oppure
- all'Arbitro Bancario Finanziario.

In caso di variazione di tale normativa si applicheranno le disposizioni all'epoca vigenti.

Le disposizioni sopra indicate valgono anche per le controversie che dovessero sorgere tra la Banca e gli eventuali garanti del Cliente.



Allegato 2

Superbonus 110%

Check list Documenti

Documentazione da presentare per la valutazione preliminare dei progetti per la Cessione Credito d'Imposta:

1. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio:
 - A. Imprese cedenti il credito d'imposta ricevuto per effetto di «sconto in fattura»
 - B. Persone fisiche: Dichiarazione sostitutiva
 - C. Condomini: Dichiarazione sostitutiva
2. *Check List Tecnica*

Per l'esame della documentazione la Banca si avvale della collaborazione del Partner PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., nominato Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), e di alcuni suoi sub fornitori specializzati, quali: PricewaterhouseCoopers Services S.r.l., PWC TLS Avvocati e Commercialisti, Eagle&Wise Service S.p.A. e Gruppo Mutui Online S.p.A.

Tali partner potranno contattarla al fine di richiedere le integrazioni documentali o i chiarimenti che si rendessero necessari per la valutazione preliminare.

1A) Imprese: Dichiarazione sostitutiva per le imprese > Fornita dalla Filiale

Il DL Rilancio prevede la possibilità che un beneficiario del diritto alla detrazione opti per un contributo anticipato sotto forma di sconto riconosciuto da parte dei fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura).

Nel caso di imprese che ricevono il credito d'imposta per effetto del riconoscimento dello «sconto in fattura», si dovranno richiedere le dichiarazioni sostitutive di atto notorio indicate ai successivi punti 1B) e/o 1C) avendo riferimento i primi cedenti (i.e. i beneficiari del diritto alla detrazione), gli allegati e i documenti della check list tecnica.

1B) Persone fisiche: Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per requisiti fiscali > Fornita dalla Filiale

Si prega di fare riferimento alla presente categoria per tutti i casi in cui gli interventi non interessano parti comuni di edifici in condominio e di produrre anche i documenti allegati.

In particolare, nella presente categoria rientrano:

- Unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio, per interventi che non riguardano le parti comuni del condominio;
- Edifici unifamiliari (funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo);
- Unità immobiliari sita all'interno di edifici plurifamiliari:
 - che siano funzionalmente indipendenti;
 - che abbiano uno o più accessi autonomi dall'esterno.

1C) Condomini, per i lavori su parti comuni: Check list Requisiti Soggettivi > Fornita dalla Filiale

Si prega di fare riferimento alla presente categoria per tutti i casi in cui gli interventi interessano i condomini per parti comuni condominiali, e di produrre anche i documenti allegati.

2) Check List tecnica (di seguito)

Nella presente sezione sono elencati i documenti tecnici. **I documenti vanno prodotti se relativi alla specifica tipologia di intervento.**

Si prega di inoltrare la documentazione solo se è completa, in relazione allo/agli specifici interventi.

La documentazione è suddivisa per fase di realizzazione:

- FASE I: documentazione necessaria per la valutazione tecnica preliminare del progetto > pag. 2
- FASE II: documentazione necessaria per la valutazione utile alla cessione del credito al momento dei SAL > pag. 3
- FASE II: documentazione necessaria per la valutazione utile alla cessione del credito al momento dei Fine Lavori > pag. 4

La colonna Superbonus 110% include tutti gli interventi previsti dall'articolo 119 del DL Rilancio.

IMPIANTI INVOLUCRO – RIFERIMENTI NORMATIVI

TIPOLOGIA BONUS:	SUPERBONUS 110%	ECO-BONUS 50->75% (Agevolazioni Fiscali Risparmio Energetico)	SISMA-BONUS 50->85%	BONUS RISTRUTTURAZIONI 50%	BONUS FACCIATE 90%
RIFERIMENTI NORMATIVI	Decreto	Legge 296/2006	Decreto Legge	Decreto Legge	Art. 1, co.

PRINCIPALI:	Legge 34/2020, convertito in Legge 77/2020 [artt. 119-121]	Decreto Legge 201/2011 Decreto Legge 63/2013 Legge 208/2015 Art 16bis TUIR Decreto Legge 34/2019	63/2013 Decreto Legge 34/2019 Art 16bis TUIR	201/2011 Decreto Legge 83/2012 Decreto Legge 34/2019 Art 16bis TUIR Art 3_Dpr 380_2001	219-223, della Legge n. 160 del 27/12/2019 (legge di bilancio 2020)
--------------------	--	--	--	--	---

FASE I - valutazione tecnica preliminare del progetto prima dell'inizio lavori

CHECK LIST IMMOBILE – IMPIANTI, INVOLUCRO, STRUTTURE

TIPOLOGIA BONUS:	SUPERBONUS 110%	ECO-BONUS 50->75% ¹ (Agevolazioni Fiscali Risparmio Energetico)	SISMA-BONUS 50->85% ¹	BONUS RISTRUTTURAZIONI 50%	BONUS FACCIATE 90%
Visura catastale della/e unità imm.re	X	X	X	X	X
Delibera dell'assemblea del condominio validamente resa (solo nel caso di Condominio)	X	X	X	X	X
APE stato iniziale (per superbonus riqualificazione energetica)	X				
Analisi preventiva e studio fattibilità: - strutturale (per antisismico); - energetica con indicazione del miglioramento di classe energetica raggiungibile, ove previsto.	X	X	X		
Se previsti pratica edilizia, grafici di progetto edilizio e/o strutturale, relazione ex L.10/91, altri allegati e informazioni previsti dal caso (e.g. dichiarazione di conformità edilizia e catastale, sussistenza vincoli urbanistici edilizi o condominiali, ecc), foto immobile e particolari oggetti di intervento	X	X	X	X	X
Preventivi opere e/o computi metrici con riepilogo delle tipologie di intervento ammesse alle detrazioni fiscali	X	X	X	X	X
Scheda/e tecnica/che impianti ove previsto dall'intervento (es. nuovo generatore di calore, impianto solare termico, impianto fotovoltaico, sistemi di accumulo)	X	X		X	

FASE I - valutazione tecnica preliminare del progetto prima dell'inizio lavori

CHECK LIST IMMOBILE – INVOLUCRO

¹ Per gli interventi combinati eco-sisma bonus (detrazione 80-85%) fare riferimento ad entrambe le colonne eco e sisma bonus.

TIPOLOGIA BONUS:	SUPERBONUS 110%	ECO-BONUS 50->75% ² (Agevolazioni Fiscali Risparmio Energetico)	SISMA-BONUS 50->85% ²	BONUS RISTRUTTURAZIONI 50%	BONUS FACCIAE 90%
Superfici opache Dichiarazioni del professionista riguardo: - Intervento su superficie opaca > 25% del tot. (se previsto) - (Bonus Facciate) intervento non superiore 10% intonaco e zona urbanistica intervento	X	X			X
Superfici trasparenti Scheda/e tecnica/che ove previsto dall'intervento (es. nuovi serramenti, nuovi oscuranti)	X	X		X	

FASE II - valutazione utile alla cessione del credito al momento dei SAL

CHECK LIST IMMOBILE – IMPIANTI E INVOLUCRO

TIPOLOGIA BONUS:	SUPERBONUS 110%	ECO-BONUS 50-> 75% ³ (Agevolazioni Fiscali Risparmio Energetico)	SISMA-BONUS 50->85% ³	BONUS RISTRUTTURAZIONI 50%	BONUS FACCIAE 90%
Se previsti comunicazione di inizio lavori con allegati (e.g. comunicazione ASL) o dichiarazione sostitutiva di atto notorio	X	X	X	X	X
Scheda descrittiva dell'intervento con Dichiarazione del professionista attestante la % SAL, allegati Preventivi e/o Computi metrici SAL con riepilogo delle tipologie di intervento ammesse alle detrazioni fiscali e relazione fotografica a supporto	X	X	X	X	X
Asseverazione professionista abilitato (se prevista) su requisiti e congruità e relativi allegati (inclusa copia della polizza assicurativa)	X				
Copia comunicazione e ricevuta informatica Enea e/o del deposito presso sportello unico competente (se previsti)	X				
Fatture e Bonifici idonei alle agevolazioni fiscali (cd. Bonifici Parlanti)	X	X	X	X	X

2 Per gli interventi combinati eco-sisma bonus (detrazione 80-85%) fare riferimento ad entrambe le colonne eco e sisma bonus.

3 Per gli interventi combinati eco-sisma bonus (detrazione 80-85%) fare riferimento ad entrambe le colonne eco e sisma bonus.



Visto di conformità	X				
---------------------	---	--	--	--	--

FASE III - valutazione utile alla cessione del credito al momento al *Fine Lavori*

CHECK LIST IMMOBILE – IMPIANTI E INVOLUCRO

TIPOLOGIA BONUS:	SUPERBONUS 110%	ECO-BONUS 50->75% ⁴ (Agevolazioni Fiscali Risparmio Energetico)	SISMA-BONUS 50->85% ⁴	BONUS RISTRUTTURAZIONI 50%	BONUS FACCIAE 90%
Scheda descrittiva dell'intervento con Dichiarazione del professionista attestante il completamento delle opere, allegati Preventivi e/o Computi metrici aggiornati con riepilogo delle tipologie di intervento ammesse alle detrazioni fiscali, relazione fotografica a supporto, schede tecniche materiali e dichiarazioni di corretta posa (se previsto)	X	X	X	X	X
Dichiarazione di fine lavori e relazione finale comprensiva di collaudo (se prevista)	X	X	X	X	X
APE stato finale (se prevista)	X	X			X
In caso di riqualificazione energetica, l'asseverazione da parte del professionista abilitato che attesti che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici. In caso di Superbonus 110%, attestazione circa la congruità dei prezzi (inclusa copia della polizza assicurativa)	X	X			X
In caso di interventi antisismici, l'asseverazione, da parte dei professionisti incaricati, dell'efficacia degli interventi (se previsto). In caso di Superbonus 110%, attestazione circa la congruità dei prezzi (inclusa copia della polizza assicurativa).	X		X		
Copia comunicazione e ricevuta informatica Enea e/o del deposito presso sportello unico competente (se previsti)	X	X			X
Fatture e Bonifici idonei alle agevolazioni fiscali (cd. Bonifici Parlanti)	X	X	X	X	X
Visto di conformità	X				

⁴ Per gli interventi combinati eco-sisma bonus (detrazione 80-85%) fare riferimento ad entrambe le colonne eco e sisma bonus.





Allegato 3- Tabella sintetica

Tabella di sintesi degli interventi ammessi e dei limiti finanziari

Progressivo intervento	Costo del singolo intervento	Costo agevolabile	Numero di anni su cui ripartire la detrazione
TOTALE INTERVENTI TRAMANTI			
TOTALE INTERVENTI AGEVOLABILI DIVERSI DAL SUPERBONUS 110%			
TOTALE INTERVENTI NON AGEVOLABILI			

Progressivo intervento	Codice intervento Provvedimento AEE	Superbonus 110% (a determinate condizioni - da verificare di volta in volta)	Tipo Intervento	Riferimento Normativo	Definizione intervento	Detrazione massima ammissibile €	Spesa massima ammissibile € per Superbonus	Aliquota Detrazione %	Numero di anni su cui ripartire la detrazione (stand alone)	Barriere in caso di intervento tramante	Barriere in caso di intervento stand alone	Costo del singolo intervento	Costo agevolabile	Note	CEBIBLI
1	1	Tramante	Intervento di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie	C. 1 lett. a) Art. 119 DECRETO LEGGE 34/2019	Interventi di isolamento delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie espositiva lorda dell'edificio.			110%	5						SI
2	2	Tramante	Interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti - Parti comuni	C. 1 lett. b) Art. 119 DECRETO LEGGE 34/2019	Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A.			110%	5						SI
3	2	Tramante	Interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti - Cella abitativa	C. 1 lett. c) Art. 119 DECRETO LEGGE 34/2019	Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A.		30.000 euro	110%	5						SI
4	13, 14, 15, 24, 25, 26, 27	Tramante (solo per l'articolo c. 5, D.L. 119)	Interventi antisismici	C. 4 Art. 119 DECRETO LEGGE 34/2019	Per gli interventi rientranti nella categoria Sismobonus		96.000 euro	110%	5						SI

N.B. alcuni degli interventi di seguito riportati potrebbero essere oggetto del Superbonus 110% (tramanti). Gli interventi sono di seguito riportati, avendo a riferimento le normative degli interventi stand alone:

- detrazione massima;
- spesa massima ammissibile;
- aliquote di detrazione.

Per i limiti di detrazione e spesa massima ammissibile in caso di Superbonus 110% si rimanda ai Decreti Attuativi del MISE pubblicati nel mese di Agosto 2020.

Progressivo intervento	Codice intervento Provvedimento AEE	Superbonus 110% ("Tramante" a determinate condizioni - da verificare di volta in volta)	Tipo Intervento	Riferimento Normativo	Definizione intervento	Detrazione massima ammissibile €	Spesa massima ammissibile €	Aliquota Detrazione %	Numero di anni su cui ripartire la detrazione (stand alone)	Barriere in caso di intervento tramante	Barriere in caso di intervento stand alone	Costo del singolo intervento	Costo agevolabile	Note	CEBIBLI
5	3	Tramante	Interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti	C. 344 articolo 1 L. 286/2006	Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguano un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore a almeno 25 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2006, n. 192	100.000 euro	133.846,15 euro	65%	10						SI
6	4	Tramante	Interventi su involucro di edifici esistenti (tranne l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi)	C. 345 articolo 1 L. 286/2006	Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti e unità immobiliari riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi	60.000 euro	92.307,69 euro	60%	10						SI
6	5	Tramante	Interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi	C. 345 articolo 1 L. 286/2006	Interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi	120.000 euro	60.000 euro	50%							SI
6	6	Tramante	Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione di classe A	C. 345 articolo 1 L. 286/2006	Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione di classe A	30.000 euro	46.153,84 euro	65%	10						SI
7	7	Tramante	Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione di classe A e sistemi di termoregolazione con generatori ibridi o con pompe di calore, interventi di sostituzione di scaldacqua	C. 347 articolo 1 L. 286/2006	Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione	30.000 euro	46.153,84 euro	65%	10						SI
8	9	Tramante	Acquisto e posa in opera di schermature solari	Art. 10 del decreto LEGGE 63/2013	Acquisto e la posa in opera delle schermature solari	60.000 euro	120.000 euro	50%	10						SI
9	10	Tramante	Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse combustibili	C. 296 articolo 14 DECRETO LEGGE 63/2013	Acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili	30.000 euro	60.000 euro	50%	10						SI
10	11	Tramante	Acquisto e posa in opera di sistemi di microgenerazione in sostituzione di impianti esistenti	C. 2 lett. c) articolo 14 DECRETO LEGGE 63/2013	Acquisto e la posa in opera di micro-generatori in sostituzione di impianti esistenti	100.000 euro	133.846,15 euro	65%	10						SI
11	12	Tramante	Domotica	L. 28/2/2015	sistemi di building automation	nessun limite di spesa		65%	10						SI
12	16	Tramante (solo per comuni energetici)	Interventi per il conseguimento di risparmi energetici con finalit� di interventi basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia	Art. 105 lettera h) del Tur	Interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia	48.000 euro	96.000 euro	50%	10						SI
13	13, 14, 15, 16, 17	Sismobonus (per parti comuni)	Interventi antisismici	Art. 105 lettera b) del Tur	Interventi relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'adozione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la riduzione della documentazione obbligatoria alla approvazione e sicurezza statica del progetto edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione da ripresentare all'approvazione di misure antisismiche e all'attuazione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere effettuati in presenza di un professionista iscritto all'ordine degli ingegneri e di un professionista iscritto all'ordine degli architetti	48.000 euro	96.000 euro	50%	5						SI
14	14, 15, 16, 17	Interventi antisismici (su parti comuni)	Interventi antisismici	Art. 105 lettera b) del Tur	Interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'attuazione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere effettuati in presenza di un professionista iscritto all'ordine degli ingegneri e di un professionista iscritto all'ordine degli architetti	96.000 euro (2)		50%	5						SI
15	15	Manutenzione ordinaria	Manutenzione ordinaria	Art. 105 lettera a) del Tur	"Interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edili e quelli che riguardano la opera di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle frangere degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;	48.000 euro	96.000 euro	50%	10						SI
16	17	Manutenzione straordinaria	Manutenzione straordinaria	Art. 105 lettera b) del Tur	"Interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici (1) e non comportino sostanziali stravolgimenti delle destinazioni d'uso, impianti incombenti del carico antisismico	48.000 euro	96.000 euro	50%	10						SI
17	17	Risparmio e riassetto conservativo	Risparmio e riassetto conservativo	Art. 105 lettera c) del Tur	"Interventi di risparmio e di riassetto conservativo", gli interventi edili finalizzati a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalit� mediante un sistema sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi logici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche l'adattamento alle destinazioni d'uso purtuttavia non consentibili, ovvero conformi a quelle previste dalla urbanistica urbanistica vigente e da relativi piani attuativi	48.000 euro	96.000 euro	50%	10						SI
18	18	Intervento di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti	Intervento di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti	L. n. 488 del 20/10/2015 art. 219-223	Interventi sulle strutture opache delle facciate, su balconi e su ornamenti e tegole	nessun limite di spesa		80%	10						SI
19	8	Tramante	Interventi di installazione di pannelli solicolletoresolari	C. 346 articolo 1 L. 286/2006	Interventi di installazione di pannelli solicolletoresolari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali	60.000 euro	92.307,69 euro	65%	10						SI
19	19	Tramante	Interventi per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici	Art. 105 lettera h) del Tur	Interventi per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici	48.000 euro	96.000 euro	50%	10						SI
20	20	Tramante	Interventi per l'installazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia	Art. 105 lettera h) del Tur	Interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia	48.000 euro	96.000 euro	50%	10						SI
21	21	Tramante	Interventi per l'installazione e l'adempimento per la ricerca di energia geotermica negli edifici	Art. 105 lettera h) del Tur	Acquisto e posa in opera di strumentazione di ricerca dei vettori ambientali ad energia geotermica, in cui i costi ricadono per la ricerca di energia geotermica fino ad un massimo di 100.000 €	1.500 euro	3.000 euro	50%	10						SI
22	22	Tramante	Interventi di efficienza energetica di isolamento termico dell'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie	C. 344 articolo 14 DECRETO LEGGE 63/2013	Interventi di efficienza energetica di isolamento termico dell'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie			70%							SI
22	23	Tramante	Interventi di efficienza energetica finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualit� media di cui al decreto del MISE 20 giugno 2015	C. 344 articolo 14 DECRETO LEGGE 63/2013	Interventi di efficienza energetica finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualit� media di cui al decreto del MISE 20 giugno 2015		40.000 (2)	70%	10						SI
23	24	Tramante	Combinazione (1) riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici esistenti; (2) riduzione rischio sismico	C. 344 articolo 14 DECRETO LEGGE 63/2013	Interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riqualificazione energetica alla riduzione del rischio sismico o che gli interventi determinino il passaggio ad 1 classe di rischio sismico inferiore		136.000 (2)	80%	10						SI
23	25	Tramante	Interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riqualificazione energetica alla riduzione del rischio sismico o che gli interventi determinino il passaggio ad 2 classe di rischio sismico inferiore	C. 344 articolo 14 DECRETO LEGGE 63/2013	Interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riqualificazione energetica alla riduzione del rischio sismico o che gli interventi determinino il passaggio ad 2 classe di rischio sismico inferiore			80%	10						SI
24	26	Tramante	Acquisto di case antisismiche (miglioramento 1 classe di rischio sismico)	Art. 105 comma 1 lettera a) del Tur	Acquisto di case antisismiche (miglioramento 1 classe di rischio sismico)	96.000 euro (2)		75%	5						SI
24	27	Tramante	Acquisto di case antisismiche (miglioramento 2 classe di rischio sismico)	Art. 105 comma 1 lettera b) del Tur	Acquisto di case antisismiche (miglioramento 2 classe di rischio sismico)			80%	5						SI

(1) Da moltiplicare per il numero di unit  immobiliari che compongono l'edificio.
 (2) Euro 30.000 per edifici unifamiliari e per unit  immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o pi  accessi autonomi dall'esterno; euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unit  immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due o pi  unit  immobiliari; euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unit  immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da pi  di due unit  immobiliari.
 (3) Euro 20.000, moltiplicati per il numero delle unit  immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti fino a due unit  immobiliari ovvero a euro 15.000, moltiplicati per il numero delle unit  immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da pi  di due unit  immobiliari.
 (4) Valore di detrazione va applicato al prezzo della singola unit  immobiliare risultante nell'atto di compravendita.